

Bruxelles, 24 giugno 2026
(OR. en)

10465/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0544(CNS)**

RECH 279
COMPET 762
IND 410
MI 626
EDUC 268
TELECOM 312
ENER 393
ENV 720
CLIMA 326
AGRI 493
TRANS 416
SAN 475
BIOTECH 79

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Pacchetto Orizzonte Europa: programma quadro di ricerca e innovazione 2028-2034 Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - Orientamento generale parziale

Si allega per le delegazioni un testo riveduto della presidenza.

Tutti gli importi di riferimento restano in sospeso fino alla conclusione dei negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale.

Le disposizioni tra parentesi sono escluse dall'orientamento generale parziale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione, e che abroga la decisione (UE) 2021/764

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 182, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 ("Orizzonte Europa"), istituito dal regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa] del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere attuato mediante programmi specifici che ne precisino le modalità di realizzazione, ne fissino la durata e prevedano i mezzi ritenuti necessari.
- (2) Il regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa] stabilisce l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di Orizzonte Europa, la struttura e le linee generali delle attività da svolgere, mentre il presente programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa R&I ("programma specifico") dovrebbe definire gli obiettivi operativi e le attività specifiche delle varie parti di Orizzonte Europa. Le disposizioni relative all'attuazione contenute nel regolamento XXX si applicano pienamente al programma specifico.
- (2 bis) Al fine di ottenere il miglior impatto possibile sugli obiettivi del programma specifico, nonché sulle priorità che devono essere definite dai meccanismi di governance, dovrebbe essere garantito un approccio coordinato tra i diversi strumenti e le diverse azioni utilizzati per l'attuazione del programma specifico.
- (3) Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, JRC) istituito dalla decisione 96/282/Euratom della Commissione⁴ è stato consultato sul contenuto scientifico e tecnologico del programma specifico per le azioni dirette non nucleari del JRC.
- (4) La presente decisione del Consiglio dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria indicativa per il programma specifico.

⁴ Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GUL 107 del 30.4.1996, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj>).

- (5) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma specifico mediante i programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (5 bis) I programmi di lavoro dovrebbero mirare alla semplificazione, alla flessibilità e all'accessibilità per i richiedenti. Nell'ambito dei settori prioritari tematici definiti strategicamente, dovrebbe essere garantito un approccio equilibrato tra azioni dal basso verso l'alto e tematiche predefinite. I programmi di lavoro dovrebbero ridurre il numero di tematiche, abbreviarne le descrizioni e limitare le tematiche legate a un singolo progetto, promuovendo in tal modo un processo più aperto e competitivo e offrendo ai richiedenti maggiore libertà nel definire i loro diversi percorsi per conseguire i pertinenti obiettivi di R&I.

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5 ter) Per garantire un orientamento coerente e strategico del programma e consentire agli Stati membri di fornire un contributo strategico in una fase precoce prima dell'elaborazione dei programmi di lavoro, il processo di definizione delle priorità strategiche dovrebbe iniziare con analisi pertinenti, anche elaborate dall'osservatorio sulle tecnologie emergenti, nonché relazioni di previsione e contributi basati su dati concreti trasmessi dai portatori di interessi, seguiti dalla consulenza del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER). Tale consulenza dovrebbe contribuire alla preparazione, da parte della Commissione, del documento strategico pluriennale di Orizzonte Europa, che contempla i quattro pilastri del programma. La parte del documento strategico pluriennale di Orizzonte Europa relativa alla componente "Competitività" del pilastro II dovrebbe essere identica alla parte del documento strategico pluriennale dell'ECF relativa alla componente "Competitività" del pilastro II. La formazione strategica del comitato di programma di Orizzonte Europa dovrebbe fornire raccomandazioni alla Commissione sulla direzione strategica generale e sulle priorità di Orizzonte Europa prima dell'elaborazione dei programmi di lavoro. Nel suo ruolo consultivo, dovrebbe inoltre fungere da forum per facilitare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra gli Stati membri sulle questioni relative al presente regolamento. Dovrebbe altresì contribuire a garantire la coerenza e le sinergie con altri programmi e strumenti dell'Unione, al fine di massimizzare l'impatto ed evitare sovrapposizioni lungo l'intero percorso di innovazione. In particolare, dovrebbe essere garantito un coordinamento adeguato, comprese riunioni congiunte, con il comitato generale istituito a norma del regolamento (UE) XXX [ECF], nell'esercizio del suo ruolo consultivo, per affrontare le questioni di rilevanza comune relative alla ricerca, all'innovazione e alla competitività, in particolare gli orientamenti strategici e le priorità della componente "Competitività" del pilastro II di Orizzonte Europa.

- (5 quater) La Commissione dovrebbe informare periodicamente il comitato di programma in merito ai progressi generali compiuti nell'attuazione del programma specifico e fornirgli informazioni tempestive su tutte le azioni e componenti. Queste dovrebbero comprendere: informazioni sui singoli progetti che consentano il monitoraggio dell'intero ciclo di vita di ciascuna proposta e contemplino in particolare: le proposte presentate, i risultati della valutazione per ciascuna proposta, le convenzioni di sovvenzione, i progetti cancellati e quelli portati a termine; informazioni sui risultati di ciascun invito a presentare proposte e sull'attuazione di ciascun progetto, comprendenti in particolare: i risultati di ciascun invito a presentare proposte, i punteggi di valutazione delle proposte e gli scostamenti da tali punteggi nella relativa graduatoria, gli adeguamenti richiesti per le proposte, il risultato delle negoziazioni riguardanti le convenzioni di sovvenzione, l'attuazione dei progetti, inclusi i dati di pagamento e il risultato dei progetti, le proposte selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti ma respinte dalla Commissione; informazioni sull'attuazione del programma, comprese informazioni pertinenti relative a Orizzonte Europa, al programma specifico, a ciascun obiettivo specifico e ai temi correlati, nonché alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione; informazioni sull'esecuzione delle componenti e sottocomponenti del bilancio di Orizzonte Europa.
- (6) Date le importanti implicazioni finanziarie del programma specifico, per l'adozione dei programmi di lavoro dovrebbe essere utilizzata la procedura di esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatta eccezione per il CER, per il quale sarà utilizzata la procedura consultiva.
- (7) Il programma specifico sostituisce il programma specifico di Orizzonte Europa istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio⁶. È pertanto opportuno abrogare la decisione del Consiglio (UE) 2021/764.

⁶ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj>).

- (8) Il programma specifico dovrebbe essere attuato nel rispetto del principio dello Stato di diritto e dei diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed essere in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, compresi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli addizionali, nonché strumenti quali la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo del quadro finanziario pluriennale ("QFP") 2028-2034 ("programma specifico") di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa].
2. [La presente decisione stabilisce il bilancio del programma specifico per il periodo 2028-2034, le modalità di attuazione del programma specifico e le attività da svolgere nel suo ambito.]
3. Le definizioni, gli obiettivi, la struttura e il bilancio di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa] si applicano anche al programma specifico.

Obiettivi operativi

1. Il programma specifico contribuisce all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici indicati all'articolo 3 del regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa].
2. Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:
 - a) promuovere la produzione di ricerche scientifiche di eccellenza e sostenere gli istituti di ricerca di punta a livello mondiale;
 - b) sostenere la mobilità, la formazione e lo sviluppo professionale dei ricercatori;
 - c) attrarre e trattenere i ricercatori di eccellenza in Europa;
 - d) promuovere e rafforzare la collaborazione e la multidisciplinarietà, anche con le scienze sociali e umane per generare nuove conoscenze;
 - e) migliorare la valorizzazione delle conoscenze e incoraggiare l'utilizzo dei risultati della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso attività di standardizzazione;
 - f) collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca e tecnologia in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e fornire un accesso transnazionale, oltre a ottimizzarne l'utilizzo;
 - g) sostenere la creazione e l'espansione di start-up innovative e ad elevatissimo contenuto tecnologico ("deep tech");
 - h) promuovere l'adozione di tecnologie e la dimostrazione di innovazioni dirompenti;
 - i) aumentare la partecipazione degli organismi di ricerca dei paesi "oggetto dell'ampliamento" e dei "paesi in transizione" di cui all'articolo 19 del regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa];
 - j) promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e l'accesso aperto ai risultati, ove possibile.

[Articolo 3

Bilancio

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa], la dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma specifico per il periodo 2028-2034 è fissata a 175 002 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito tra le parti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa].]

Articolo 4

Programmi di lavoro

1. Il programma specifico è attuato attraverso i programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La Commissione informa periodicamente e sin dalle fasi iniziali il comitato di cui all'articolo 18 sui progressi generali dell'attuazione delle azioni indirette del programma specifico, anche per consentire al comitato di fornire contributi appropriati e tempestivi nell'elaborazione dei programmi di lavoro.

Fatto salvo il primo comma, i programmi di lavoro stabiliscono:

- a) azioni, tipo di finanziamento e relativo bilancio;
 - b) i criteri di ammissibilità e di attribuzione stabiliti nel regolamento XXX [Orizzonte Europa];
 - c) un tasso di finanziamento unico per azione;
 - e) azioni alle quali si applicano norme specifiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della ricerca, la proprietà dei risultati, la valorizzazione e la diffusione, il trasferimento e la concessione di licenze, nonché i diritti di accesso ai risultati;
- e bis) una procedura di riesame della valutazione.

- 1 bis. I programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 comprendono le attività di ricerca e innovazione collaborative di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.
2. La Commissione adotta programmi di lavoro distinti, mediante atti di esecuzione, per l'attuazione delle azioni previste dalle seguenti componenti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Le formazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono responsabili delle rispettive parti dei programmi di lavoro:
- a) il Consiglio europeo della ricerca (CER), per il quale il programma di lavoro è stabilito dal consiglio scientifico del CER a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a), punto ii), conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. La Commissione si discosta dal programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico del CER solo a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma; in tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; la Commissione motiva debitamente tale misura;
 - b) il Consiglio europeo dell'innovazione (CEI), il cui programma di lavoro è elaborato sulla base della consulenza del comitato CEI a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), conformemente all'articolo 18, paragrafo 4;
 - c) le azioni Marie Skłodowska-Curie, la società, gli ecosistemi europei dell'innovazione, lo Spazio europeo della ricerca, le infrastrutture di ricerca e tecnologia, l'ampliamento della partecipazione e la diffusione dell'eccellenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4;
 - d) il JRC, per il quale il programma di lavoro pluriennale tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom della Commissione;
- d bis) i partenariati europei fondati su programmi di lavoro.

3. [Le attività di ricerca e innovazione di cui agli ambiti di intervento descritti ai capi da IV a VII del regolamento XXX [riferimento al regolamento sul Fondo europeo per la competitività] sono incluse in una parte specifica dedicata dei programmi di lavoro che attuano i corrispondenti obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento XXX [riferimento al regolamento sul Fondo europeo per la competitività]. Tali programmi di lavoro sono adottati conformemente agli articoli 15 e 84 del regolamento (UE) XXX [regolamento sul Fondo europeo per la competitività].]

Articolo 5

Partenariati europei

1. I partenariati europei seguono un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, che comprende la loro individuazione, selezione, attuazione e il loro monitoraggio, nonché la graduale eliminazione dei finanziamenti dell'Unione, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. La Commissione e gli Stati membri cooperano durante l'intero ciclo di vita del partenariato. In particolare, gli Stati membri sono coinvolti sin dalle prime fasi nell'individuazione di un portafoglio dei partenariati coerente.
- 1 bis. I partenariati europei sono selezionati secondo una procedura competitiva, aperta, non discriminatoria e trasparente basata su una serie di criteri quantificabili e su un solido approccio di portafoglio, che si traducono in un insieme coerente e complementare di iniziative. Oltre a quanto disposto all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa], i partenariati candidati soddisfano i seguenti criteri di selezione:
- a) rilevanza del portafoglio: sono garantite l'uniformità e la coerenza generali del portafoglio dei partenariati, a condizione che i candidati soddisfino tutti i criteri di selezione e dimostrino di essere pertinenti nell'ambito di un portafoglio strategico, coerente e complementare di azioni;
 - b) massa critica: il bilancio dei partenariati (contributi dell'Unione e dei partner) è in linea con la loro durata e prevede risorse sufficienti per finanziare almeno un invito sostanziale all'anno;

- c) composizione dei partner: salvo in casi debitamente giustificati, è necessaria la partecipazione di enti pubblici di almeno 10 Stati membri e/o, ove opportuno, di soggetti privati che rappresentino segmenti sostanziali dei rispettivi ecosistemi, garantendo un coinvolgimento ampio ed equilibrato dei principali portatori di interessi;
- d) rilevanza paneuropea: i partenariati hanno una rilevanza paneuropea, anche attraverso una collaborazione ampia e diversificata in tutta l'Unione, e dialogano con i pertinenti ecosistemi di ricerca e innovazione;
- e) approccio basato sulle missioni: i partenariati formulano obiettivi chiari, misurabili e realizzabili nel loro arco temporale, che serviranno da base per gli esercizi di monitoraggio, verifica e valutazione;
- f) piano di attuazione: i partner elaborano un piano di attuazione ex ante, comprendente una serie di indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi, le attività di valorizzazione e diffusione, incluse azioni per eliminare gradualmente i finanziamenti dell'Unione;
- h) eredità: nei casi in cui i partenariati candidati si basino su iniziative passate, occorre dimostrare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto dei partenariati precedenti.

1 ter. Per tutta la loro attuazione, i partenariati europei garantiscono:

- a) norme e dispositivi di governance trasparenti, basati su orientamenti comuni, compresi codici di condotta, che ne garantiscano il funzionamento in modo aperto e trasparente;
- b) apertura costante dell'iniziativa attraverso criteri di adesione e recesso chiari e trasparenti, anche mediante inviti aperti e competitivi a potenziali nuove organizzazioni partner e il coinvolgimento di partner e portatori di interessi provenienti da diversi settori, contesti e discipline, compresi, se del caso, quelli internazionali pertinenti, tenendo debitamente conto della sicurezza economica e della ricerca;

- c) trasparenza: i partenariati dimostrano trasparenza per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi, compresi i risultati e gli impatti attesi;
- d) flessibilità attraverso revisioni tempestive di documenti centrali quali le agende strategiche di ricerca e innovazione e le strategie di transizione, con gli opportuni adattamenti per garantire pertinenza e fattibilità;
- e) il monitoraggio continuo, anche dei progressi verso una serie di indicatori comuni specifici per partenariato, quali i contributi dei partner, l'efficienza in termini di costi e l'apertura a nuovi partner;
- f) informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei partenariati europei, che devono essere rese disponibili tempestivamente al comitato di programma;
- g) strategia in materia di dati: una strategia in materia di dati comprende disposizioni sull'uso dei dati creati durante il partenariato e garantisce la disponibilità dei dati almeno 10 anni dopo la sua conclusione, in linea con i principi dei dati FAIR;
- h) integrazione delle PMI e delle scale-up: se del caso, i partenariati formulano strategie chiare per promuovere l'inclusione delle PMI e delle scale-up nel ciclo dell'innovazione, tenendo conto delle loro esigenze e sfide specifiche;
- j) in assenza di rinnovo, i partenariati europei attuano misure adeguate, basate sulle azioni individuate nelle rispettive strategie di transizione, che mirano alla loro graduale eliminazione.

1 quater. Gli indicatori comuni specifici per partenariato si basano sugli indicatori comuni definiti nel regolamento XXX [riferimento al regolamento sulla performance] e sulle relazioni biennali di monitoraggio sui risultati dei partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa 2021-2027.

1 quinquies. I partenariati europei avviano i loro inviti definitivi entro il 31 dicembre 2034. I partenariati europei determinano e attuano le migliori modalità per operare la transizione. Tenendo conto delle strategie di transizione elaborate ex ante, i partenariati sono sottoposti a una valutazione indipendente che determina se gli obiettivi sono stati conseguiti, se l'approccio del partenariato è adeguato e se i partenariati continuano a essere pertinenti per le priorità politiche dell'Unione. Tale valutazione dovrebbe includere una raccomandazione per le modalità di intervento strategico più efficaci per eventuali azioni future.

1 sexies. In caso di inosservanza dei requisiti di cui sopra, la Commissione può ridurre, sospendere o cessare il finanziamento dell'Unione o adottare altre misure adeguate. Gli Stati membri sono informati a tempo debito di tali misure.

Capo II

Eccellenza scientifica

Articolo 6

Consiglio europeo della ricerca

1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca ("CER") per attuare le azioni della parte I, "Eccellenza scientifica", del regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa] relative al CER. Il CER succede al Consiglio europeo della ricerca istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.
2. Il CER è composto dal Consiglio scientifico indipendente del CER di cui all'articolo 7 e dalla struttura esecutiva specifica del CER di cui all'articolo 8.
3. Il Consiglio scientifico del CER ha un presidente ("presidente del CER") scelto tra gli scienziati di spicco e riconosciuti a livello internazionale.

4. Il presidente del CER è nominato dalla Commissione in esito a una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente. Il processo di assunzione e il candidato selezionato ottengono l'approvazione del Consiglio scientifico del CER. Il mandato del presidente del CER è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta.
5. Il presidente del CER presiede il Consiglio scientifico del CER, ne assicura la guida così come il collegamento con la struttura esecutiva specifica del CER e lo rappresenta nel mondo della scienza.
- 5 bis. Il presidente del CER dedica, in linea di principio, almeno l'80 % del suo tempo di lavoro alle attività del CER e riceve dalla struttura esecutiva specifica del CER il sostegno necessario per svolgere le sue funzioni.
7. Il CER opera in conformità dei suoi principi fondamentali di eccellenza scientifica, scienza aperta, autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e integrità della ricerca. Garantisce la continuità con le azioni del CER svolte ai sensi della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.
8. Mediante le sue attività, il CER sostiene, con un approccio dal basso verso l'alto, la ricerca di frontiera svolta in tutti i settori dagli sperimentatori principali e dalle loro équipes in concorrenza a livello europeo, inclusi i ricercatori all'inizio della carriera.
9. La Commissione agisce come garante dell'autonomia e dell'integrità del CER e assicura il corretto svolgimento dei compiti a esso affidati.
10. La Commissione garantisce che l'attuazione delle azioni del CER avvenga conformemente ai principi di cui al paragrafo 7 del presente articolo e alla strategia generale del CER di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), stabilita dal Consiglio scientifico del CER.

Consiglio scientifico del CER

1. Il Consiglio scientifico del CER, che è composto da un massimo di 22 membri tra scienziati indipendenti, ingegneri e studiosi di chiara fama e con le competenze necessarie, comprende sia donne che uomini di diverse fasce d'età e assicura la copertura di diversi settori di ricerca e la varietà in termini di provenienza geografica. I membri del Consiglio scientifico del CER operano a titolo personale e in totale indipendenza. Sono nominati dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente concordata con il Consiglio scientifico del CER, che prevede tra l'altro una consultazione aperta della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Il mandato dei membri del Consiglio scientifico del CER è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta in base a un sistema di rotazione che ne assicuri la continuità dei lavori.
3. Il Consiglio scientifico del CER elegge tra i suoi membri tre vicepresidenti che assistano il presidente del CER nei suoi compiti di rappresentanza e nell'organizzazione del lavoro. Ai tre vicepresidenti è fornito sostegno per garantire un'adeguata assistenza amministrativa locale presso i loro istituti d'origine.
- 3 bis. Per i compiti svolti, i membri del Consiglio scientifico del CER ricevono un compenso sotto forma di onorario e, eventualmente, di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
4. Il Consiglio scientifico del CER svolge i suoi compiti solo ed esclusivamente nell'ambito e ai fini del programma specifico. In tale contesto, stabilisce:
 - a) la strategia generale per il CER;
 - b) il programma di lavoro per l'attuazione delle attività del CER;

- c) i metodi e le procedure per la valutazione inter pares e la valutazione delle proposte, sulla cui base sono selezionate le proposte da finanziare;
- d) la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l'impatto del CER e la qualità delle ricerche svolte;
- e) un codice di condotta che, tra l'altro, riguardi le pratiche atte a evitare i conflitti di interesse;
- f) la procedura per l'elezione dei vicepresidenti del CER.

La Commissione si discosta dalle posizioni stabilite dal Consiglio scientifico del CER conformemente al primo comma soltanto qualora ritenga che la presente decisione non sia stata rispettata. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell'attuazione del programma specifico e della realizzazione dei suoi obiettivi, evidenziando e motivando debitamente i punti di divergenza rispetto alle posizioni del Consiglio scientifico del CER.

- 5. Il Consiglio scientifico del CER informa la Commissione in merito alle tendenze della ricerca, ai dati e a qualsiasi questione pertinente per l'elaborazione delle politiche e può effettuare analisi al riguardo, che la Commissione trasmette agli Stati membri.
- 6. Il Consiglio scientifico del CER e la Commissione si riuniscono almeno due volte l'anno per avere un ampio e tempestivo scambio di opinioni nel contesto dello sviluppo e dell'attuazione della strategia del CER e dell'elaborazione delle politiche della Commissione.
- 7. Il Consiglio scientifico del CER è il garante della qualità dell'attività dal punto di vista scientifico e gode di piena autorità sulle decisioni relative al tipo di ricerca da finanziare.
- 8. Il Consiglio scientifico del CER agisce esclusivamente nell'interesse del CER, conformemente ai principi di cui all'articolo 6, paragrafo 7. Agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e nella massima trasparenza.

9. Nel contesto dell'attuazione del programma specifico e al fine di svolgere detti compiti, il Consiglio scientifico del CER si adopera per:
- a) riguardo alla strategia scientifica:
 - i. definire una strategia globale per il CER, alla luce delle opportunità scientifiche e delle esigenze della scienza europea;
 - ii. definire il programma di lavoro e mettere a punto la combinazione di misure di sostegno del CER conformemente alla sua strategia scientifica;
 - iii. stabilire le necessarie iniziative di sensibilizzazione e cooperazione a livello europeo e internazionale per aumentare la visibilità del CER presso i migliori ricercatori nell'Unione e del resto del mondo conformemente alla sua strategia scientifica;
 - b) riguardo a gestione scientifica, monitoraggio e controllo della qualità:
 - i. garantire un sistema di revisione inter pares di livello mondiale basato sull'eccellenza scientifica e su un trattamento delle proposte pienamente trasparente, equo e imparziale, definendo posizioni sull'attuazione e sulla gestione degli inviti a presentare proposte, sui criteri di valutazione, sui processi di valutazione inter pares compresa la selezione di esperti, sui metodi per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, sulle modalità e gli orientamenti necessari in materia di attuazione, in base ai quali le proposte da finanziare saranno selezionate sotto la supervisione del Consiglio scientifico del CER;
 - ii. formulare proposte per la nomina degli esperti nel caso di azioni di ricerca di frontiera del CER;
 - iii. garantire che le sovvenzioni del CER siano attuate secondo procedure semplici e trasparenti incentrate sull'eccellenza, che incoraggino le iniziative e associno flessibilità e responsabilità, attraverso il monitoraggio costante della qualità delle operazioni e dell'attuazione;

- iv. riesaminare e valutare le realizzazioni del CER come pure la qualità e l'impatto della ricerca da esso finanziata e formulare di conseguenza raccomandazioni e orientamenti per azioni future o correttive;
 - v. definire posizioni su qualsiasi altra questione che incida sui risultati e l'impatto delle attività del CER e sulla qualità della ricerca effettuata nel quadro di Orizzonte Europa;
- c) riguardo alla comunicazione e alla diffusione:
- i. aumentare il profilo e la visibilità del CER a livello mondiale conducendo attività di comunicazione e sensibilizzazione, comprese le conferenze scientifiche, per promuovere le attività del CER e le realizzazioni e i risultati dei progetti da esso finanziati presso la comunità scientifica, i principali portatori di interessi e il grande pubblico;
 - ii. ove opportuno, consultare la comunità degli scienziati, degli ingegneri e degli accademici, le agenzie di finanziamento regionali e nazionali e gli altri portatori di interessi;
 - iii. informare periodicamente la Commissione circa le proprie attività.

Articolo 8

Struttura esecutiva specifica del CER

1. La struttura esecutiva specifica del CER è responsabile dell'attuazione amministrativa e dell'esecuzione della presente componente del programma specifico. In particolare, è suo compito applicare le procedure di valutazione, quelle di valutazione inter pares e quelle di selezione, conformemente alla strategia stabilita dal Consiglio scientifico del CER, e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

La struttura esecutiva specifica del CER sostiene il Consiglio scientifico del CER nell'esercizio di tutti i suoi compiti stabiliti all'articolo 7, fra cui lo sviluppo della strategia scientifica, il monitoraggio delle operazioni e il riesame e la valutazione delle realizzazioni del CER, nonché le sue attività di sensibilizzazione e comunicazione. La struttura esecutiva specifica del CER fornisce altresì l'accesso ai documenti e ai dati necessari in suo possesso e informa il Consiglio scientifico del CER circa le proprie attività.

Al fine di garantire un efficace collegamento con la struttura esecutiva specifica del CER su questioni strategiche e operative, la direzione del Consiglio scientifico del CER e il direttore della struttura esecutiva specifica del CER tengono riunioni di coordinamento periodiche.

2. La Commissione garantisce che la struttura esecutiva specifica del CER segua in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità esclusivamente gli obiettivi e le prescrizioni del CER. Al fine di assolvere le proprie responsabilità a norma degli articoli 6 e 7 e del presente articolo e nel contesto delle proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio, la Commissione:
 - a) garantisce la continuità e il rinnovo del Consiglio scientifico del CER e offre sostegno a un comitato permanente di designazione incaricato di individuare i futuri membri del Consiglio scientifico del CER;
 - b) garantisce la continuità della struttura esecutiva specifica del CER e la delega a quest'ultima di compiti e responsabilità, tenendo debitamente conto del parere del Consiglio scientifico del CER;
 - c) garantisce l'esercizio della totalità dei compiti e delle responsabilità della struttura esecutiva specifica del CER;
 - d) nomina il direttore e il personale dirigente della struttura esecutiva specifica del CER, tenendo conto del parere del Consiglio scientifico del CER;

- e) garantisce l'adozione tempestiva del programma di lavoro del CER, delle posizioni relative alla metodologia e alle necessarie modalità di attuazione, comprese le regole del CER in materia di presentazione delle proposte e la convenzione di sovvenzione tipo del CER, tenendo conto del parere del Consiglio scientifico;
- e bis) periodicamente, informerà e consulterà in maniera tempestiva la formazione del comitato di programma del CER circa l'attuazione delle attività del CER;
- f) in qualità di responsabile dell'attuazione complessiva del programma, monitora la struttura esecutiva specifica del CER e ne valuta le prestazioni.

Articolo 9

Azioni Marie Skłodowska-Curie

1. Le azioni Marie Skłodowska-Curie si concentrano sulla ricerca dal basso, su iniziativa dei ricercatori e fondata esclusivamente sull'eccellenza scientifica per sostenere la carriera, lo sviluppo delle competenze e la mobilità dei ricercatori con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, pur rimanendo aperte a tutte le fasi della carriera.
2. Le azioni Marie Skłodowska-Curie sono aperte a tutti gli ambiti scientifici nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In casi debitamente giustificati, qualora si manifestino esigenze specifiche e divengano disponibili finanziamenti aggiuntivi, le azioni Marie Skłodowska-Curie possono vertere su determinate attività in ambiti prioritari specifici o tipi di istituti di ricerca e innovazione o luoghi geografici per rispondere all'evoluzione delle disposizioni e delle esigenze dell'Unione per quanto riguarda competenze, formazione alla ricerca, sviluppo della carriera e condivisione delle conoscenze, nel perseguimento dell'autonomia strategica dell'Unione.

3. L'attuazione delle azioni Marie Skłodowska-Curie:

- a) offre condizioni e opportunità attraenti per l'avanzamento di carriera, contribuendo ad affrontare i problemi sistemici dell'instabilità e della precarietà delle carriere nel settore della ricerca. Le azioni Marie Skłodowska-Curie sostengono attivamente i principi stabiliti nella Carta europea dei ricercatori che promuovono assunzioni eque, procedure trasparenti e meritocrazia⁷;
- c) promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la diversità e l'inclusione, stabilendo standard elevati per le condizioni di lavoro in tutto lo Spazio europeo della ricerca.

Articolo 10

Centro comune di ricerca

1. Le attività del Centro comune di ricerca (JRC) sono complementari alle azioni indirette a sostegno degli obiettivi strategici a più lungo termine. A tal fine, il JRC collabora con i portatori di interessi internazionali, nazionali, regionali e locali, anche attraverso accordi di collaborazione scientifica.

Le attività del JRC:

- sono flessibili e rispondono alle esigenze strategiche;
- contribuiscono alle sinergie con altri investimenti dell'UE;
- si concentrano sugli aspetti seguenti:
 - i. sostegno scientifico e tecnico alle priorità politiche dell'Unione, in particolare (ma non solo) quelle definite nel quadro del Fondo europeo per la competitività e quelle definite per le parti I, II, III e IV del programma Orizzonte Europa;

⁷ Raccomandazione del Consiglio, del 18 dicembre 2023, su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (C/2023/1640) (GU C, C/2023/1640, 29.12.2023, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj>).

- ii. integrazione delle conoscenze e impatto strategico;
- iii. sviluppo territoriale e sostegno degli Stati membri;
- iv. eccellenza scientifica e collaborazione internazionale;
- v. scienza aperta, condivisione delle conoscenze e sviluppo delle capacità.

Capo III

Competitività e società

Articolo 11

Ricerca e innovazione collaborative

1. Le attività di ricerca e innovazione collaborative di cui all'articolo 15 del regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa] sono attuate:
 - a) per quanto riguarda la componente "Competitività" del pilastro II, in una parte specifica dedicata del programma di lavoro adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento [ECF]. Tali attività riguardano le attività di ricerca e innovazione degli ambiti di intervento descritti nei capi da IV a VII del Fondo europeo per la competitività, conformemente alle norme di cui al regolamento XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa];
 - b) per quanto riguarda la componente "Società" del pilastro II, nel programma di lavoro adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Tali attività di ricerca e innovazione mirano a guidare la trasformazione sociale e culturale e a sostenere l'elaborazione di politiche basate su dati concreti per società resilienti e orientate al futuro tramite:
 - i) la comprensione dell'impatto dei cambiamenti geopolitici, delle nuove tecnologie, dei cambiamenti ambientali, climatici e demografici e lo sviluppo delle azioni necessarie per garantire una società sana, sostenibile e resiliente e una gestione territoriale al servizio del benessere dei cittadini;

i bis) la promozione di società democratiche, culturalmente diversificate, inclusive, socialmente giuste, sicure e pacifiche e la spinta alla governance democratica e all'innovazione nei servizi pubblici;

i ter) il sostegno alle culture e al patrimonio culturale europei e il rafforzamento delle industrie e dei settori culturali e creativi.

3. Nell'ambito del pilastro II del presente programma, è fornito sostegno fino al 2030 alla parte relativa alla ricerca e all'innovazione delle missioni dell'UE istituite a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/695. Il sostegno fornito nell'ambito di Orizzonte Europa alle attività di R&I relative allo strumento per il nuovo Bauhaus europeo è accompagnato da azioni finalizzate alla diffusione nell'ambito di altri programmi dell'Unione.

Capo IV

Innovazione

Articolo 12

Comitato del Consiglio europeo per l'innovazione

1. Il Comitato del Consiglio europeo per l'innovazione (Comitato CEI) fornisce consulenza alla Commissione in merito a quanto segue:
 - a) la strategia globale per la componente CEI nell'ambito della parte III "Innovazione" di Orizzonte Europa, tenendo conto delle complementarità con il Fondo europeo per la competitività;
 - b) il programma di lavoro per l'attuazione delle azioni del CEI, compresi i criteri per valutare le proposte e il giusto equilibrio tra i diversi tipi di sostegno finanziario;
 - c) l'individuazione delle tendenze tecnologiche emergenti dai portafogli del CEI e dei portafogli strategici di progetti, in complementarità e sinergia con l'Osservatorio delle tecnologie emergenti nell'ambito dell'ECF;

- d) il profilo dei responsabili della gestione dei programmi del CEI;
 - e) il coordinamento con il comitato consultivo sulle garanzie del Fondo europeo per la competitività, gli strumenti finanziari e le operazioni di finanziamento misto istituiti nell'ambito del Fondo europeo per la competitività.
2. Su richiesta della Commissione il Comitato CEI può rivolgere alla stessa raccomandazioni in merito a quanto segue:
- a) tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell'innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell'innovazione in tutta l'Unione, i risultati e l'impatto degli obiettivi del CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni;
 - b) l'individuazione, in collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione, le autorità nazionali e regionali e gli altri soggetti pertinenti, di eventuali ostacoli normativi per gli imprenditori, in particolare quelli che ricevono sostegno nell'ambito del CEI;
 - c) la programmazione in altre parti del programma specifico.
3. Il Comitato CEI agisce ai fini del conseguimento degli obiettivi del CEI. Agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e trasparenza.
4. Il Comitato CEI è composto da 15-20 persone indipendenti di alto livello provenienti da varie parti dell'ecosistema europeo dell'innovazione, compresi imprenditori, dirigenti aziendali, investitori, dirigenti ed esperti dell'innovazione, ricercatori innovativi ed esperti in materia di trasferimento tecnologico. Il Comitato CEI contribuisce ad azioni di sensibilizzazione e i suoi membri si adoperano per accrescere il prestigio del marchio CEI.
5. I membri del Comitato CEI sono nominati dalla Commissione a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio tra competenze, genere, età e distribuzione geografica e tematica.
6. Il loro mandato è limitato a due anni, rinnovabile due volte.

7. Il presidente del Comitato CEI è una personalità pubblica di alto profilo che intrattiene legami con il mondo dell'innovazione e che ha esperienza comprovata e una solida comprensione delle innovazioni in via di sviluppo, dalla fase della ricerca alla commercializzazione ed espansione.
8. Il presidente del Comitato CEI ha lo status di consulente speciale indipendente ed è nominato dalla Commissione a seguito di una procedura di assunzione trasparente. Il suo mandato è limitato a un massimo di quattro anni, rinnovabile una volta.
9. Il presidente del Comitato CEI presiede il Comitato CEI, ne prepara le riunioni, assegna compiti ai membri e può costituire sottogruppi ad hoc. Rappresenta le opinioni del Comitato CEI nel mondo dell'innovazione e agisce da interlocutore con la Commissione.
10. La Commissione stabilisce un codice di condotta del Comitato CEI che riguarda in particolare le pratiche atte ad evitare i conflitti di interesse e la violazione della riservatezza. Al momento dell'insediamento, i membri del Comitato CEI si impegnano a rispettare il codice di condotta.
11. La Commissione fornisce sostegno amministrativo al Comitato CEI e al suo presidente.

Articolo 13

Ecosistemi europei dell'innovazione

Il programma specifico sostiene:

- a) la creazione e il sostegno di poli connessi in tutta l'Unione, che promuovano la collaborazione e forniscono ai ricercatori, agli innovatori, alle start-up e alle scale-up l'accesso a risorse, partner, competenze e servizi su misura, comprese opportunità di investimento, primi acquirenti di R&I e soluzioni innovative, imprese, strutture di sperimentazione, infrastrutture di ricerca e tecnologia, abbinamento e creazione di reti, talento imprenditoriale, coaching e tutoraggio;

- b) attività volte a sviluppare ecosistemi paneuropei dell'innovazione in settori tematici fondamentali, che integrino e amplifichino i punti di forza e le potenzialità, creino e amplino le reti e le collaborazioni transfrontaliere, accelerino l'adozione delle conoscenze e delle tecnologie, sostengano lo sviluppo di competenze in materia di innovazione e imprenditorialità e la creazione precoce di joint venture e promuovano l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione. Tali attività comprendono il sostegno alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
- c) programmi volti a sostenere l'espansione di PMI innovative, start-up e scale-up e aiutarle ad accedere ai mercati internazionali attraverso studi di fattibilità per il mercato, strumenti di innovazione legata al territorio, collaborazione nella ricerca e nell'innovazione, scambio di talenti, tutoraggio su misura, accesso a reti globali di investitori, orientamenti normativi, sostegno al marketing localizzato e servizi di atterraggio morbido nei paesi destinatari, interconnessi con poli connessi ed ecosistemi dell'innovazione;
- d) altre azioni a sostegno dello sviluppo di ecosistemi dell'innovazione e della loro connettività, tra cui studi, analisi comparative, apprendimento reciproco tra i protagonisti dell'innovazione e coordinamento delle politiche e delle strategie nazionali e regionali in materia di innovazione, comprese le strategie di specializzazione intelligente.

Capo V

Spazio europeo della ricerca

Articolo 14

Spazio europeo della ricerca

1. La realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) è uno sforzo condiviso tra l'Unione e i suoi Stati membri. Il programma specifico assiste gli Stati membri e, se del caso, i portatori di interessi e i paesi terzi associati al programma nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità concordati congiuntamente stabiliti nel patto per la ricerca e l'innovazione in Europa⁸, sostenendo azioni in linea con gli obiettivi e i settori prioritari del SER e promuovendo e sostenendo i valori e i principi del SER.
2. Il meccanismo di sostegno delle politiche fornisce agli Stati membri e, se del caso, alle loro regioni, conformemente alla loro distribuzione interna delle competenze nel settore della ricerca e dell'innovazione, nonché ai paesi terzi associati al programma un'assistenza specialistica pratica per progettare, attuare e valutare riforme atte a migliorare la qualità dei loro investimenti, politiche e sistemi in materia di ricerca e innovazione. Il meccanismo contribuisce alla creazione di sistemi nazionali e regionali di ricerca e innovazione più forti ed efficaci e di uno Spazio europeo della ricerca più solido.

⁸ Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa (GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj>).

Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza

Nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza", il programma specifico sostiene un ecosistema di R&I nell'Unione realmente integrato e coeso, affrontando settori prioritari del patto per la R&I, ampliando l'accesso all'eccellenza in materia di ricerca e innovazione in tutta l'Unione e dando priorità alle riforme e agli investimenti strutturali. Le disparità tra i paesi leader e quelli meno avanzati in termini di prestazioni di R&I sono affrontate mediante un portafoglio differenziato di attività che creano una solida base scientifica, collegano gli attori e gli ecosistemi, e incoraggino riforme strategiche strutturali a livello nazionale e regionale volte, ad esempio, a migliorare l'attrattiva delle carriere della ricerca, l'internazionalizzazione, l'efficacia della gestione e della governance degli istituti di R&I o ad abbinare le attività alle iniziative dell'Unione.

Infrastrutture di ricerca

1. Il programma specifico sostiene la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, la modifica sostanziale e l'integrazione di infrastrutture di ricerca di interesse per l'Unione. Il programma specifico facilita l'accesso degli utenti a livello paneuropeo.
2. Le attività relative alle infrastrutture di ricerca vertono sui seguenti aspetti:
 - a) sviluppare, consolidare e razionalizzare il panorama delle infrastrutture di ricerca dell'Unione, compreso il coordinamento tra le capacità unionali e quelle nazionali, e contribuire fino al 20 % dei costi di costruzione o modifica sostanziale di importanti capacità di livello mondiale;
 - b) rafforzare l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca in tutti gli ambiti e i settori e adattarsi alle nuove comunità di utenti emergenti, andando oltre agli utenti primari del settore della ricerca e includendo le PMI, le start-up e le scale-up;
 - c) rendere le infrastrutture di ricerca più resilienti e sostenibili, tenendo nel contempo il passo con i rapidi progressi scientifici e tecnologici;

- d) promuovere la sovranità dei dati e sviluppare ulteriormente una rete di dati di ricerca reperibili, accessibili, interoperabili, riutilizzabili (FAIR) e utilizzabili in modo automatizzato, anche ampliando e consolidando il cloud europeo per la scienza aperta come spazio di dati di ricerca europeo, incentivando altresì le sinergie con gli spazi di dati europei specifici per settore;
- d bis) favorire la collaborazione e la creazione di reti tra le infrastrutture di ricerca, la formazione e il miglioramento delle competenze del personale, congiuntamente alle infrastrutture tecnologiche e agli ecosistemi dell'innovazione, ove applicabile;
- e) rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

Articolo 17

Infrastrutture tecnologiche

1. Il programma specifico sostiene la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, la modifica sostanziale e l'integrazione di infrastrutture tecnologiche di interesse per l'Unione. Il programma specifico facilita l'accesso degli utenti a livello paneuropeo.
2. Le attività si concentrano sui seguenti elementi:
 - a) sviluppare, consolidare e razionalizzare il panorama delle infrastrutture tecnologiche resilienti e sostenibili dell'Unione, compreso il coordinamento tra le capacità unionali e quelle nazionali e regionali, e contribuire fino al 20 % dei costi di costruzione o modifica sostanziale di importanti capacità di livello mondiale;
 - b) migliorare la visibilità e l'uso dei servizi delle infrastrutture tecnologiche in tutta l'Unione;
 - c) favorire l'accesso da parte di ricercatori, innovatori, PMI, start-up e scale-up alle infrastrutture tecnologiche in tutta l'Unione e il sostegno alle attività di valorizzazione per accelerare la diffusione sul mercato;

- d) favorire la collaborazione e la creazione di reti tra le infrastrutture tecnologiche, la formazione e il miglioramento delle competenze del personale, congiuntamente alle infrastrutture di ricerca e agli ecosistemi dell'innovazione, ove applicabile;
- e) sostenere lo sviluppo della politica europea in materia di infrastrutture tecnologiche.

Articolo 17 bis

Procedura di selezione per sostenere la costruzione o la modifica sostanziale di infrastrutture tecnologiche e di ricerca di livello mondiale

1. Il programma specifico può sostenere i costi di costruzione o modifica sostanziale di capacità paneuropee di livello mondiale in settori strategici fondamentali, in coordinamento con i programmi nazionali e regionali che massimizzano il valore aggiunto europeo. Tali infrastrutture sono selezionate a seguito di una procedura aperta, trasparente e competitiva e si sono assicurate un solido impegno politico e finanziario da parte degli Stati membri, tenendo conto dei lavori del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) (e di qualsiasi altro forum strategico sulle infrastrutture tecnologiche).
2. Oltre a quanto disposto all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX [riferimento al regolamento Orizzonte Europa], le infrastrutture soddisfano i seguenti criteri:
 - a) prove del fatto che le nuove capacità proposte rivestono un'importanza fondamentale e sono di livello mondiale, sulla base dei seguenti elementi:
 - i) interesse dell'Unione: sono in linea con le priorità strategiche dell'Unione e richiedono investimenti congiunti significativi dell'Unione e degli Stati membri a causa dell'entità e della portata auspicati e per mobilitare altre fonti di finanziamento ove necessario;
 - ii) priorità e politiche scientifiche, tecnologiche e/o industriali: apportano miglioramenti significativi nei settori pertinenti a livello europeo e internazionale;

- iii) risposta a carenze di capacità chiaramente definite: sono complementari ad altre infrastrutture a livello dell'Unione, allineano le strutture e i servizi disponibili a esigenze irrisolte degli utenti e garantiscono la coerenza e il consolidamento dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione;
- iv) politica di accesso e servizi forniti: forniscono un accesso e servizi efficaci alla comunità della ricerca e dell'innovazione dell'Unione;
- b) effettiva attuazione delle nuove capacità per quanto riguarda:
 - i -bis) prove di un deficit di finanziamento che non può essere affrontato solamente dagli Stati membri e dai meccanismi di mercato;
 - i) governance e gestione;
 - ii) fattibilità finanziaria e impegno finanziario, anche da parte del settore privato;
 - iii) fattibilità tecnica, sostenibilità ed efficienza delle risorse, nonché una strategia in materia di dati.

I criteri sono ulteriormente specificati nel programma di lavoro.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17 ter

Ruolo consultivo strategico della formazione strategica del comitato di programma di Orizzonte Europa

1. La formazione strategica del comitato di programma di Orizzonte Europa definito all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), oltre a svolgere il ruolo di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, fornisce consulenza alla Commissione e formula raccomandazioni in merito a quanto segue:
 - a) la direzione strategica generale e le priorità di Orizzonte Europa, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento [regolamento Orizzonte Europa] e del processo di cui al paragrafo 1 bis;
 - b) l'allineamento del programma agli obiettivi politici dell'Unione nel contesto del processo di definizione delle priorità strategiche;
 - c) la coerenza e le sinergie tra il programma e altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare al fine di massimizzare l'impatto ed evitare sovrapposizioni.

La formazione strategica può anche scambiare informazioni su altre questioni relative al presente programma.

2. Durante la prima riunione nel suo ruolo consultivo, sulla base di una proposta della Commissione, la formazione strategica del comitato di programma di Orizzonte Europa adotta il proprio regolamento interno, da seguire quando agisce in detto ruolo consultivo.

3. Il comitato tiene riunioni ordinarie nel suo ruolo consultivo almeno una volta all'anno, e riunioni aggiuntive su richiesta della maggioranza semplice degli Stati membri. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno, previa consultazione dei membri della formazione strategica, conformemente ai compiti di consulenza della formazione strategica a norma del presente regolamento e del suo regolamento interno. Sono organizzate riunioni congiunte tra la formazione strategica del comitato e il comitato generale ECF, nell'ambito dei rispettivi ruoli consultivi, per affrontare questioni di rilevanza comune, in particolare attinenti alla componente "Competitività" del pilastro II.
4. Gli Stati membri sono coinvolti fin dalle prime fasi nella definizione delle priorità strategiche di Orizzonte Europa secondo il seguente processo:
 - a) La Commissione fornisce al comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) analisi pertinenti, anche provenienti dall'osservatorio sulle tecnologie emergenti, nonché relazioni di previsione e, se del caso, contributi basati su dati concreti trasmessi dai portatori di interessi.
 - b) Il CSER fornisce quindi un contributo strategico sulle priorità e gli orientamenti strategici generali in materia di ricerca e innovazione per Orizzonte Europa.
 - c) Il parere del CSER contribuisce alla preparazione, da parte della Commissione, del documento strategico pluriennale di Orizzonte Europa riguardante i quattro pilastri del programma, nel rispetto della loro natura specifica. La parte del documento strategico pluriennale di Orizzonte Europa elaborato dalla Commissione relativa alla componente "Competitività" del pilastro II è identica alla parte del documento strategico pluriennale di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 4, punto iii), del regolamento ECF riguardante la componente "Competitività" del pilastro II. Tale parte del documento strategico pluriennale è discussa nelle riunioni strategiche di cui alla lettera d).

- d) Sono organizzate riunioni congiunte tra la formazione strategica e il comitato generale ECF di cui all'articolo 13 ter del regolamento [regolamento ECF], nell'ambito dei rispettivi ruoli consultivi, per affrontare questioni di rilevanza comune attinenti alle attività di ricerca e innovazione collaborative finanziate dalla componente "Competitività" del pilastro II di Orizzonte Europa.
- e) La formazione strategica, tenendo conto del documento strategico pluriennale di Orizzonte Europa, fornisce raccomandazioni alla Commissione sulla direzione strategica generale e sulle priorità di Orizzonte Europa prima dell'elaborazione dei programmi di lavoro.

Il processo di cui alle lettere da a) a e) ha luogo prima dell'elaborazione dei primi programmi di lavoro e tre anni dopo l'inizio del programma.

Articolo 18

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato si riunisce nelle seguenti formazioni, in funzione dell'argomento da discutere:

formazione strategica: panoramica strategica e coerenza dell'attuazione del programma specifico nei singoli programmi di lavoro, compresi i partenariati europei;
 - CER;
 - azioni Marie Skłodowska-Curie;
 - società;
 - CEI ed ecosistemi europei dell'innovazione;

- Spazio europeo della ricerca e ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza;
 - infrastrutture di ricerca e tecnologia.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
 5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
 - 5 bis. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare, qualora il comitato non esprima alcun parere la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
 - 5 ter. La Commissione informa periodicamente e sin dalle fasi iniziali il comitato sui progressi generali compiuti nell'attuazione del programma specifico. Essa fornisce, in particolare, informazioni su: i singoli progetti, consentendo la sorveglianza dell'intero ciclo di vita di ciascuna proposta; i risultati di ciascun invito a presentare proposte e l'attuazione del progetto; l'esecuzione delle componenti e sottocomponenti del bilancio di Orizzonte Europa.
 6. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi terzi associati o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Articolo 19

Abrogazione

La decisione (UE) 2021/764 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate nell'ambito della decisione (UE) 2021/764, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure adottate nell'ambito del programma precedente stabilito dalla decisione (UE) 2021/764.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente
